



RIFORMA DELLO SPORT: QUALI NOVITA'?




Matteo Pellegrini - Dottore Commercialista in Rovereto

Pieve di Ledro, 29 maggio 2024





La Riforma dello Sport: aspetti civilistici e fiscali delle ASD

- 1) La Riforma dello Sport: sintesi delle novità**
 - 2) Le ASD: peculiarità e novità**
 - 3) Cenni sulla fiscalità e obblighi contabili delle ASD e novità fiscali**
 - 4) Il nuovo regime della personalità giuridica delle ASD**
 - 5) Il Registro Nazionale delle Attività Sportive**
- 


La Riforma dello Sport: sintesi delle novità

In attuazione della legge 86/2019 sono stati approvati i decreti legislativi di riforma del settore sportivo.

I decreti legislativi di maggiore interesse sono:

- **d.lgs.36/2021: riforma del lavoro sportivo:** entrato in vigore dopo varie proroghe il 01.07.2023;
- **d.lgs.39/2021: istituzione del Registro Nazionale Attività Sportive (RAS) e nuovo procedimento di acquisizione della personalità giuridica per le Asd:** entrato in vigore il 31.08.2022;
- **d.lgs.163/2022 (decreto Correttivo);**
- **d.lgs.120/2023 (decreto Correttivo bis):** contiene alcune modifiche ai due decreti precedenti in un'ottica di semplificazione e alleggerimento degli oneri e adempimenti a carico delle Asd e Ssd.






La Riforma dello Sport: sintesi delle novità

Principali elementi di novità contenuti nella Riforma:


- **Nuova figura del lavoratore sportivo prevista dall'art.25 d.lgs.36/2021:** eliminazione dei "compensi sportivi" ex art.67 comma 1 lett.m) del Tuir che rimanevano validi validi fino al 30.06.2023;
- **Adeguamento statuti Asd e Ssd:** previste nuove indicazioni obbligatorie da inserire negli statuti entro il 30.06.2024 pena la cancellazione dal RAS;
- **Attività diverse:** manca ancora decreto che ne chiarisca i limiti e i parametri, nell'attesa si può dire che sono previsti limiti più stringenti per il loro esercizio da parte delle Asd (possibile problema per molte piccole Asd!);
- **Unità immobiliari:** al fine di consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, a prescindere dalla destinazione urbanistica dei locali è previsto che la sede delle Asd e Ssd in cui vengono svolte le attività statutarie sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee a prescindere dalla destinazione urbanistica;
- **Personalità giuridica Asd:** nuovo regime per l'ottenimento molto simile a quello previsto per gli ETS.



New!



Le Asd: peculiarità e novità



- L'Associazione Sportiva Dilettantistica (Asd) e la Società Sportiva Dilettantistica (Ssd) sono definiti come soggetti giuridici affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) a una Disciplina Sportiva Associata (DSA) e o un Ente di Promozione Sportiva (EPS) che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva **nonchè la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva (lett.a) comma 1, art.2 d.lgs.36/2021).**
- Gli enti sportivi dilettantistici possono essere costituiti sottoforma di:
 - associazione sportiva senza personalità giuridica;
 - associazione sportiva con personalità giudica di diritto privato;
 - società di cui al Libro V, Titolo V C.C. (novità prevista dalla Riforma).
- Le Asd e le Ssd devono costituirsi per atto scritto.
- Riconoscimento e certificazione dell'attività sportiva svolto dal Dipartimento per lo Sport tramite il RAS.



Le Asd: peculiarità e novità



Nello Statuto devono espressamente essere previsti:

- la denominazione contenente l'acronimo Asd anche in forma abbreviata;
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; (NOVITA')**
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro;
- le norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali **(VOTO AI MINORENNI)**;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.






Le Asd: peculiarità e novità

Attività diverse:

- Le Asd e Ssd possono svolgere attività diverse da quelle principali, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito decreto (art.9 d.lgs.36/2021).
- Esempi di attività diverse:
 - sponsorizzazioni;
 - gestione bar e punto ristoro;
 - proventi da gestione di impianti sportivi, attività ricreativa a favore dei soci;
 - vendita di articoli sportivi;
 - cessione diritti audiovisivi e diritti legati alla formazione degli atleti.
- **PROBLEMA: LE ATTIVITA' DIVERSE DOVRANNO RISPETTARE LIMITI BEN PRECISI RISPETTO AL TOTALE DELLE ENTRATE O TOTALE DEI COSTI. TALI LIMITI NON SONO ANCORA NOTI..IN CASO DI MANCATO SUPERAMENTO DEI LIMITI PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI SI VIENE CANCELLATI DAL RAS.**



Le sponsorizzazioni, le cessioni di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, la gestione degli impianti sportivi NON RIENTRANO nel computo dei limiti del decreto che ne definirà i parametri.



Le Asd: peculiarità e novità



Adeguamento statuti: modalità e tempistiche

- Il Correttivo - bis di luglio 2023 conferma la necessità di procedere all'adeguamento degli statuti attuali delle Asd ai nuovi requisiti indicati dagli art.7 e 9 del d.lgs.36/2021.
- La mancata conformità dello statuto alle nuove normative comporta la non iscrivibilità dell'ente o la sua cancellazione d'ufficio dal RAS.
- Il termine per adeguare gli statuti è fissato al 30.06.2024
- Al momento la procedura da fare per l'adeguamento consiste nel convocare un'assemblea straordinaria con i quorum previsti dallo statuto vigente.
- Successivamente si dovrà procedere alla registrazione dello statuto in Agenzia Entrate e al successivo deposito nel RAS.
- Costi: esenzione da imposta di bollo e di registro (per quest'ultima solo se le modifiche statutarie sono finalizzate a rendere lo statuto conforme alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021)

Novita' fiscali contenute nella Riforma



Le principali novità fiscali nella Riforma dello Sport non legate alla parte del lavoro sportivo sono le seguenti:

- eliminazione del modello EAS per le Asd iscritte nel Ras;
- possibilità per le Asd di avvalersi di "prestazioni sportive occasionali" per retribuire eventuali figure NON considerate lavoratori sportivi;
- Irap: niente Irap per le Asd che pagano i collaboratori sportivi con co.co. inferiori agli 85.000 euro;



PROBLEMA DELL'IVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE DIDATTICHE - NOVITA' DEL 16.08.2023

Il giorno 16.08.2023 è stata pubblicata in G.U. la Legge n.112 del 10.08.2023 di conversione del D.L. n.75 del 22.06.2023.

Cosa vuol dire? VIENE MODIFICATO IL REGIME IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLA PRATICA SPORTIVA (I CORSI SPORTIVI E LE LEZIONI SPORTIVE)

Cosa cambia per le Asd? I CORRISPETTIVI PERCEPITI DA ASSOCIATI E TESSERATI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI SPORTIVI DAL 17.08.23 NON "SAREBBERO" PIU' FUORI CAMPO IVA EX ART.4 COMMA 4 DPR 633/72 BENSÌ ESENTI IVA EX ART.10 COMMA 1 N.20 DPR 633/1972.

Cosa implica questo? CHE LE ASD ANCHE DI PICCOLI DIMENSIONI CHE PRIMA AVEVANO SOLO C.F. IN QUANTO PERCEPIVANO SOLO LE QUOTE DEI CORSI DOVRANNO APRIRE P.IVA ED EMETTERE FATTURA PER INCASSARE QUESTI CORRISPETTIVI (CI SI PUO' AVVALERE COMUNQUE DELLA DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI EX ART.36 BIS DPR 633/1972).

Problema 1: la nuova norma è operativa dal 17.08.2023 ma l'art.4 comma 4 DPR 633/1972 non è stato abrogato, e ne è stata prevista l'abrogazione a partire dal 01.01.2025: CHE SI FA PER LE QUOTE INCASSATE FINO AL 31.12.2024?

Problema 2: cosa vuole dire pratica sportiva? Definizione più ampia rispetto al regime precedente. SEMBRA CHE LE QUOTE PERCEPITE DA QUALSIASI PERSONA CHE FACCIA ATTIVITA' SPORTIVA PER L'ASD SIANO ESENTI IVA, ANCHE DA NON TESSERATI!


URGONO CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE!!!



Cenni sulla fiscalità e obblighi contabili delle Asd

Legge 398/1991

- La Legge 398/1991 rimane in vigore senza modifiche solo per le Asd che decidono di non diventare Enti del Terzo Settore iscrivendosi al RUNTS; valutazione di eventuale convenienza ad iscriversi al RUNTS come APS;
- Si applica alle Asd che nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del regime hanno conseguito proventi commerciali non superiori ad Euro 400.000; va fatta opzione tramite comunicazione alla Siae con raccomandata e nel quadro VO del modello Unico;
- Grosse semplificazioni fiscali e contabili: non occorre registrare la contabilità, predisporre dichiarazione Iva e Li.pe, basta solo liquidare trimestralmente l'Iva sui proventi commerciali incassati (sponsor, bar ecc) e calcolare le imposte in dichiarazione dei redditi sui proventi commerciali;
- Iva si versa nella misura del 50% sui proventi commerciali (no detrazione Iva sugli acquisti che rappresenta quindi un costo);
- Ires si calcola sul 3% dei proventi commerciali (aliquota del 24%)
- Irap viene calcolato sommando al reddito forfettario calcolato sui proventi commerciali eventuali interessi passivi e prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- I proventi commerciali vanno annotati trimestralmente sul Registro Iva Minori;
- Obbligo di predisporre CU e 770 nel caso di pagamento di ritenute e per certificare eventuali compensi sportivi ex. vecchio art.67 comma 1 lett.m) Tuir (da capire come andranno fatte le CU per l'anno 2023);



Il nuovo regime della personalità giuridica delle Asd

Art 7 d.lgs.39/2021: Con la domanda di iscrizione al RAS può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica.

PERSONALITA' GIURIDICA: PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI ASSUNTE DALL'ASD RISPONDE SOLO L'ASD CON IL SUO PATRIMONIO. L'ASD DIVENTA RICONOSCIUTA, ADESSO LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELLE ASD E' NON RICONOSCIUTA: VUOL DIRE CHE PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RISPONDE IN PRIMIS IL PATRIMONIO ASSOCIATIVO E POI COLORO CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ASD!!


Cosa cambia con la nuova norma (art.14 d.lgs.39/2021)?

- PRIMA:

- La personalità giuridica veniva concessa in base al DPR 361/2000: in base alla sede dell'Asd venivano richiesti patrimoni minimi differenti, vi era discrezionalità amministrativa nel concederla e incertezza sui tempi.

- ADESSO:

- Viene istituito un regime molto simile a quello previsto per gli Enti del Terzo Settore; ovvero ruolo centrale del Notaio che verifica la sussistenza delle condizioni minime previste dalla legge nel caso di costituzione di nuova Asd oppure di ricevimento del verbale di assemblea straordinaria di un Asd già esistente senza personalità giuridica che vuole acquisirla.



Il nuovo regime della personalità giuridica delle Asd

- ADESSO:

- *Il Correttivo Bis prevede un patrimonio minimo di 10.000 Euro per acquisire la personalità giuridica.*
- *Tale patrimonio può essere costituito da denaro (serve certificazione bancaria) oppure da beni in natura (in questo caso serve perizia giurata di un Revisore Legale).*
- *Se risulta che il patrimonio minimo è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la sua ricostituzione (attraverso versamento in denaro dei soci) oppure la trasformazione dell'ente (in Asd senza personalità giuridica) oppure lo scioglimento.*
- *Nessun obbligo di deposito nel Ras del bilancio d'esercizio e forma libera del bilancio anche per le Asd con personalità giuridica:*

PROBLEMA: COME FA UN CREDITORE AD AVERE PUBBLICITA' DEL MANTENIMENTO DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE DELL'ASD?

RISCHIO CHE L'ASD CON PERSONALITA' GIURIDICA SIA PENALIZZATA IN TERMINI DI FIDUCIA ACCORDABILE DAL CETO CREDITARIO (BANCHE, FORNITORI) IN QUANTO DA UN LATO E' IMPEDITA LA VERIFICA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ENTE, DALL'ALTRO LATO NON E' GARANTITA LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DI CHI HA AGITO IN NOME E PER CONTO DELL'ASD COME ACCADE PER I CREDITI ACCORDATI ALLE ASD NON RICONOSCIUTE.



Il Registro delle Attività Sportive: funzionamento

Art 4 d.lgs.39/2021:

- Sostituisce il vecchio Registro Coni che tuttavia non risulta formalmente abrogato.
- Istituito presso il Dipartimento per lo Sport del Coni, è l'unico strumento che garantisce alle Asd e alle Ssd iscritte la certificazione dell'effettività della natura di associazione dilettantistica (fondamentale per godere delle agevolazioni fiscali e della nuova normativa di favore del lavoro sportivo).
- Viene popolato con tutti i dati delle Asd dalle varie Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive associate ed Enti di Promozione Sportiva.
- Permette l'acquisizione della personalità giuridica con le modalità descritte prima.
- Tramite esso vengono espletate le comunicazioni previste dalla nuova normativa del lavoro sportivo (Unilav).
- **DA ESSO SI PUO' SCARICARE IL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE, FONDAMENTALE PER DIMOSTRARE LA SPETTANZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN CASO DI CONTROLLO NONCHE' PER I CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO EROGAZIONI LIBERALI ALL'ASD AI FINI DELLA DETRAZIONE.**
- **IMPORTANTE: ENTRO IL 31 GENNAIO OGNI ASD DEVE TRASMETTERE UNA DICHIARAZIONE RIGUARDANTE L'AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA STESSA, DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA E DI OGNI ALTRA MODIFICA AVVENUTA NEL PRECEDENTE ESERCIZIO**



Il Registro delle Attività Sportive: funzionamento

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche  **Dipartimento per lo sport**  **SPORT E SALUTE**

[Sezione pubblica](#) [Regolamento e norme](#) [Guide utente](#) [FAQ](#)

Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Accesso utente

Nome utente *

Password * 

ACCEDI

[HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?](#)

[CREA UN'UTENZA COME LEGALE RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD](#)

Il Registro delle Attività Sportive: funzionamento

Dipartimento per lo Sport | **SPORT E SALUTE**

☰ Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Benvenuto


Benvenuto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

All'interno del Registro potrai gestire tutte le informazioni relative alla tua Società o Associazione sportiva ai fini della certificazione della natura dilettantistica da parte del Dipartimento dello Sport.


Una volta inserite tutte le informazioni utili all'invio della domanda di iscrizione al Registro, l'Organismo Sportivo di affiliazione provvederà a convalidare la domanda e a consegnarla al Dipartimento per lo Sport per le relative verifiche e per il rilascio del certificato di iscrizione.

[Scarica Certificato](#)

[Scarica Certificato 2022](#)



La Riforma del lavoro Sportivo



- 1) Definizione di lavoratore sportivo e lavoratore non sportivo**
 - 2) Tesseramento e Affiliazione**
 - 3) Volontario**
 - 4) Dipendenti pubblici**
 - 5) Amministrativi gestionali**
 - 6) Tipologie contrattuali nel settore dilettantistico: co.co.co**
 - 7) Aspetti previdenziali e fiscali**
 - 8) Costi del lavoro**
 - 9) Adempimenti obbligatori**
 - 10) Il RAS Registro Nazionale Attivita' Sportive**
- 

LAVORATORE SPORTIVO

"l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo**" ex art. 25, comma 1, lett. dd) del d.lgs. n. 36/2021


"è lavoratore sportivo anche **ogni tesserato**, ai sensi dell'art. 15 che **svolge verso un corrispettivo** le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, **con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**" ex art. 25 d.lgs. n. 36/2021 - art 13 d.lgs. 163/2022.

In data 21.02.2024 è stato pubblicato dal Dipartimento per lo Sport l'elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici approvate dalle singole Federazioni Sportive.



LAVORATORE **NON** SPORTIVO

- Segretaria
- Receptionist
- Addetti all'impianto
- Addetti alle pulizie
- Manutentori
- In generale altri soggetti che svolgono mansioni **NON** previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti



A queste figure si applicano le norme ordinarie sul lavoro

**IL LAVORO
SPORTIVO SI
BASA SU DUE
CONDIZIONI**

TESSERAMENTO

AFFILIAZIONE

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO



TESSERAMENTO

ex art 15 d.lgs. 36/2021

Atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva.






Tale passaggio è
"conditio sine qua
non" per essere
considerato un
lavoratore
sportivo





AFFILIAZIONE

I datori di lavoro/committenti attraverso l'affiliazione acquisiscono diritti e obblighi nascenti dall'ordinamento sportivo, per cui ci si può affiliare ad una FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE, DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA o ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA e organi riconosciuti dal CONI.



L'affiliazione per il settore dilettantistico si realizza con l'iscrizione al REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ex art 10 d.lgs.36/2021




VOLONTARIO

ex art 29 d.lgs. 36/2021 e modifiche art 17 d.lgs 163/2022

"Colui che **mette a disposizione il proprio tempo** e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo **personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma **esclusivamente con finalità amatoriali**"





VOLONTARIO

Il volontario non percepisce alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché' non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali e' ammessa questa modalità di rimborso.

N.B. Tale importo verrà innalzato a 400 euro mensili previa comunicazione al Ras dei nominativi dei volontari interessati: i rimborsi saranno possibili solo per manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.



DIPENDENTI PUBBLICI

Ex art 53 d.lgs 165/2001

Si dividono in due categorie:



chi presta la propria attività a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, operando in qualità di volontario.

semplice comunicazione all'amministrazione di competenza

Chi presta la propria attività a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche percependo un compenso

necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di competenza. dopo 30 giorni senza risposta l'autorizzazione si definisce accordata =silenzio-assenso




RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE DILETTANTISTICO

Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, come **collaborazione coordinata e continuativa** nei casi in cui ricorrono i seguenti **requisiti** nei confronti del medesimo committente:

1. la durata della prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
2. le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

AMMINISTRATIVI GESTIONALI

Ex art 37 d.lgs 36/2021



- ▶ Se assunti come lavoratori dipendenti si applicano le norme di diritto comune
- ▶ Se assunti come co.co.co. non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all'art 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, e non possono beneficiare delle semplificazioni previste per gli adempimenti connessi alla gestione dei co.co.co. attraverso il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Possono beneficiare però delle medesime agevolazioni fiscali e contributive previste per l'area del dilettantismo (esenzione contributiva fino ai 5.000,00 euro; riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni; franchigia fiscale fino a 15.000,00 euro annui).

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

COMPENSI ANNUI

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI

Fino a 5.000
euro



NESSUNA TRATTENUTA
FISCALE E PREVIDENZIALE

Tra 5.000 e
15.000 euro



SOLO CONTRIBUZIONE
PREVIDENZIALE

Oltre i
15.000 euro



ASSOGGETTATI A
CONTRIBUZIONE
PREVIDENZIALE E FISCALE

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi **fino al 31/12/2027**), la base imponibile su cui calcolare **la parte previdenziale (IVS) è ridotta del 50%**.

Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- malattia,
- degenza ospedaliera,
- maternità,
- congedo parentale,
- assegno per il nucleo familiare (assegno universale),
- disoccupazione

TRATTAMENTO FISCALE

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione.

REDDITO PER SCAGLIONI	ALIQUOTE
Fino a 15.000 euro	23%
Oltre 15.000 euro fino a 28.000 euro	25%
Oltre 28.000 euro fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Esempio: compenso di € 25.000,00 imposte da pagare solo su € 10.000,00

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

COSTI DEL LAVORO


CONTRIBUTI INPS			
Compenso lordo annuo	5.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Soglia di esenzione	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Base imponibile contributi minori	- €	5.000,00 €	15.000,00 €
Riduzione del 50%	- €	2.500,00 €	7.500,00 €
Base imponibile contributo IVS	- €	2.500,00 €	7.500,00 €
Contributo previdenziale IVS pari al 25%	- €	625,00 €	1.875,00 €
Contributi minori pari all'2,03%	- €	101,50 €	304,50 €
TOTALE CONTRIBUTI INPS	- €	726,50 €	2.179,50 €
contributo a carico collaboratore (1/3)	- €	242,17 €	726,50 €
contributo a carico committente (2/3)	- €	484,33 €	1.453,00 €
IMPOSTE			
Compenso lordo annuo	5.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Soglia di esenzione	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Reddito imponibile	- €	- €	4.273,50 €
IRPEF	- €	- €	982,91 €
Add. Regionale	dipende dalla residenza del soggetto		
Add. Comunale			
TOTALE IMPOSTE	- €	- €	982,91 €
NETTO circa PER IL COLLABORATORE	5.000,00 €	9.757,83 €	19.273,50 €
COSTO COMMITTENTE	5.000,00 €	10.484,33 €	21.453,00 €

Pagina 1



ADEMPIMENTI OBBLIGATORI:

Per venire incontro all' esigenza di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro vengono previste importanti semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport.**





	AUTONOMI	SUBORDINATI	CO.CO.CO.	VOLONTARI
INQUADRAMENTO CONTRATTUALE	PARTITA IVA	Requisiti della subordinazione e se non rispetta i limiti orari del co.co.co	Si presume inquadrata nel lavoro autonomo. La forma prevista è quella della collaborazione coordinata e continuativa, purché ricorrano determinati requisiti	Amatoriali che mettono a disposizione il proprio tempo in modo personale, spontaneo e gratuito
SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO	non necessario	In forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.	In forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.	non necessario
UNILAV	non necessario	RAS o intermediario abilitato	RAS o intermediario abilitato Entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro	non necessario
LIBRO UNICO LAVORO	non necessario	RAS o intermediario abilitato	RAS o intermediario abilitato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla fine dell'anno	non necessario
UNIEMENS	non necessario	RAS o intermediario abilitato	RAS o intermediario abilitato solo per compensi > di 5000,00 euro	non necessario



	AUTONOMI	SUBORDINATI	CO.CO.CO	VOLONTARI
F24	non necessario	RAS o intermediario abilitato	RAS o intermediario abilitato solo per compensi > di 5000,00 euro	non necessario
PAGHE	non necessario	intermediario abilitato	intermediario abilitato solo per compenso annuale > 15.000,00	non necessario
TRATTAMENTO FISCALE	intermediario abilitato	intermediario abilitato	compensi < 5.000,00 euro no imposte; compensi compresi tra 5.000,00 euro e 15.000,00 euro no imposte; compensi > 15.000,00 euro si imposte	solo rimborsi spese documentate: vitto, alloggio, trasporto fuori dal comune
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	intermediario abilitato	intermediario abilitato	compensi < 5.000,00 euro no contributi; compensi > 5.000,00 euro si contributi; la base imponibile è ridotta del 50% fino al 31/12/2027	solo rimborsi spese: vitto, alloggio, trasporto fuori dal comune
CERTIFICAZIONE UNICA	intermediario abilitato	intermediario abilitato	intermediario abilitato	non necessario
INAIL	Si avvale di polizze private con oneri a suo carico	apertura inail e autoliquidazione annuale del premio	esonero tranne che per co.co. amministrative gestionali	La società o l'associazione deve avvalersi di assicurazione civile verso i terzi



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per una consulenza specifica potete scrivere a:
matteo.pellegrini@studioassociatospp.it

